N. <u>04377/2023</u> REG.PROV.COLL. N. 06177/2022 REG.RIC.

Pubblicato il 18/07/2023





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 6177 del 2022, proposto da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Graziano, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
U.S.R Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Tieno Decon, Dillione Montucit, Tunimere Duongo, 2
Commence, resulting the continuity of the continuity in
giudizio;
per l'annullamento,

- A) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

prot. n. AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0038201 del 10 ottobre 2022, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'ente, con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la Scuola Secondaria di I e II grado, indetto con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I. n. 499 del 21 aprile 2020 (pubblicato in G. U. n. 34 del 28 aprile 2020) e s.m.i., per la Regione Campania – classe di concorso "A049 – Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di primo grado", posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i "titoli", regolarmente dichiarati e posseduti dal ricorrente, gli attribuiva pt. 20,75 in luogo di pt. 40,75 e, dunque, un punteggio complessivo di inserzione in graduatoria, pari a pt. 182,75 in luogo di pt. 202,75, spettante ex lege;

- B) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0044730 del 25 novembre 2022, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'ente, con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore pubblicazione della graduatoria generale di merito del Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la Scuola Secondaria di I e II grado, indetto con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I. n. 499 del 21 aprile 2020 (pubblicato in G.U. n. 34 del 28 aprile 2020) e s.m.i., per la Regione Campania – classe di concorso "A049 – Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di primo grado", posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i "titoli", regolarmente dichiarati e posseduti dal ricorrente, gli attribuiva – in parziale rettifica rispetto alla precedente pubblicazione – pt. 28,25 in luogo di pt. 40,75 e, dunque, un punteggio complessivo di inserzione in graduatoria, pari a pt. 190,25 in luogo di pt. 202,75, spettante ex lege;

- C) degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente il reclamo, presentato dal ricorrente in data 21 ottobre 2022, a mezzo posta elettronica certificata, avverso i provvedimenti anzidetti, in relazione all'erronea/inferiore attribuzione di punteggio per "titoli";
- D) d'ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante, di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nonché i verbali relativi ai criteri, adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti del ricorrente;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

pari data; di avere, in domanda, indicato regolarmente d'avere conseguito – quale titolo di accesso alla procedura - Abilitazione specifica all'insegnamento per la classe di concorso A049 (ex A030), all'esito di procedura selettiva T.F.A. "Tirocinio Formativo Attivo" di cui al D.M. n. 249/2010, art. 15 commi 1 e 17; d'avere altresì indicato d'avere conseguito Laurea Specialistica in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive ed adattative", in ann 22 jugno 2010, presso l'Università degli Studi, d'avere indicato, altresì, d'avere conseguito ulteriori "titoli", tra cui: Certificazione linguistica di livello C2 in Lingua Inglese, conseguita in data 13 gennaio 2020, presso British Institutes 1 Master Universitario di I livello in "Management Strategico delle moderne navi passeggeri", conseguito in data 20 dicembre 2012, presso l'Università degli S' '' '' '' '' '' '' '' ", Master Universitario di II livello in "Metodologie Didattiche per le Scienze Motorie", conseguito in data 12 marzo Master Universitario di II livello in "Le attività motorie nell'età evolutiva", conseguito in data 14 luglio 2016, presso l'Università degli suma Cugnismo d'avere, quindi, svolto e superato brillantemente le prove selettive previste dal bando di concorso in epigrafe, provvedendo peraltro alla tempestiva consegna alla commissione giudicante della dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli posseduti e dichiarati in domanda; che successivamente, in data 10 ottobre 2022, all'esito della procedura concorsuale citata, con Decreto Dirigenziale prot. AOODRCA.RegistroUfficiale.U.0038201 del 10 ottobre 2022, l'Amministrazione resistente aveva pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la Graduatoria Generale di merito relativa alla procedura selettiva svoltasi per la Regione Campania, classe di concorso A049; che, in particolare, dalla lettura della graduatoria anzidetta, emergeva come gli fossero stati erroneamente assegnati pt. 20,75 per titoli – anziché pt. 40,75 spettanti ex lege, ai sensi dell'Allegato B – tabella di valutazione titoli, allegata al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 – con conseguente sua inserzione in graduatoria in posizione

n. 38 e con punteggio complessivo pari a pt. 182,75 anziché pt. 202,75; che, "sulla scorta di tale vistosa illegittimità, in data 21 ottobre 2022 aveva presentato – via PEC - formale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento in parola, chiedendo la rettifica del punteggio, in parte qua, con contestuale attribuzione del maggior punteggio per titoli (pt. 40,75 anziché 20,75), spettantegli ex lege; che, ciò nonostante, in data 25 novembre 2022 ed in mancanza di ogni riscontro alla sua istanza, con Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0044730 di pari data, l'Amministrazione resistente aveva provveduto all'ulteriore pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, della Graduatoria generale di merito concorsuale, per la classe di concorso A049 "Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I grado", posto comune, Regione Campania, nella quale il suo nominativo figurava, stavolta, collocato in posizione n. 11, con punteggio per 'titoli' pari a pt. 28,25 e punteggio complessivo riconosciuto pari a pt. 190,25; che, in pratica, nella stesura della successiva graduatoria di merito de qua, l'Ufficio resistente - "disattendendo in larga parte la richiesta di rettifica effettuata" – aveva apportato soltanto una parziale (ed insufficiente) rettifica al punteggio per "titoli" attribuitogli, riconoscendo in tale occasione un punteggio maggiore (pt. 28,25), rispetto alla prima pubblicazione, ma comunque non conforme al punteggio, in realtà spettantegli per legge (pt. 40,75); tanto premesso, ricorreva avverso i provvedimenti impugnati in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in parte qua, siccome illegittimi per i seguenti motivi: I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DECRETO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 326 DEL 9 NOVEMBRE 2021. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B AL DECRETO MINISTERIALE N. 326 DEL 9 NOVEMBRE 2021, RECANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO

DIPARTIMENTALE PROT. N. AOODPIT.23 DEL 5 GENNAIO 2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 9, 10 E 10 LEGGE N. 241/1990. MANIFESTA DISPARITÀ DI BIS DELLA TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. INGIUSTIZIA E MANIFESTA ERRORE MATERIALE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO CONCORSUALE: il ricorrente si doleva "dell'illegittima determinazione del punteggio complessivo di inclusione in graduatoria di merito di Scuola Secondaria di I grado – posto comune di A049 (Scienze Motorie), frutto di un'erronea valutazione, da parte della p.a. resistente, dei "titoli" legittimamente vantati; ebbene, l'art. 9 del Decreto Ministeriale M.I. n. 326 del 9 novembre 2021, provvedimento con cui venivano stabilite nuove disposizioni inerenti allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente – rispetto all'originaria formulazione del D. D. n. 499/2020, prevedeva che: "L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi"; invero, dalla lettura del predetto 'Allegato B', s'evinceva in modo inequivoco che il ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuire, in relazione ai titoli valutabili posseduti, i seguenti punteggi: 1) ai sensi del punto A.1.1 dell'Allegato B: punti 12, per avere conseguito il T.F.A. – Abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso A049 (ex A030), in data 21 luglio 2015, presso l'Università degli Studi "Parthenope" di Napoli, con votazione di 99/100 (il metodo di calcolo del punteggio attribuibile per il voto conseguito all'abilitazione era stabilito, dal medesimo Allegato, al punto citato: 99-75 = 24; 24÷2 = 12); 2) ai sensi del punto A.1.2 dell'Allegato B: punti 12,50, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, per avere conseguito il titolo di accesso alla procedura concorsuale (id est: T.F.A. –

abilitazione specifica all'insegnamento per la classe di concorso A049), attraverso un percorso selettivo di accesso ai sensi del D.M. n. 249/2010; 3) ai sensi del punto B.4.6 dell'Allegato B: punti 7,50, per avere conseguito Laurea Specialistica in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive ed adattative", in data 22 luglio 2010, presso l'Università degli Studi ... rapon parune..., ulteriore rispetto al titolo di accesso alla procedura concorsuale; 4) ai sensi del punto B.4.12 dell'Allegato B: punti 5, per avere conseguito una Certificazione Linguistica di Γ _____ Doard, 3) ai sensi del punto B.4.13 dell'Allegato B: punti 1,25, per avere conseguito un Master Universitario di I livello in "Management Strategico delle moderne navi passeggeri", in data 20 dicembre 2012, presso l'Università degli Stu." 1 " 5) ai sensi del punto B.4.13 dell'Allegato B: punti 1,25, per avere conseguito un Master Universitario di II livello in "Metodologie Didattiche per le Scienze Motorie", conseguito in data 12 marzo 2014, presso l'Universitation de l'Americani de l'Americani de l'Universitation de l'Americani punto B.4.13 dell'Allegato B: punti 1,25, per avere conseguito un Master Universitario di II livello in "Le attività motorie nell'età evolutiva", conseguito in data 14 luglio 2016, presso l'Università degli sudai sugnemo iviarconi" – sede di Napoli; in sostanza, il ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuire, in osseguio alla normativa di cui al bando concorsuale, testé richiamata, il punteggio pari a pt. 40,75 per "titoli" e, quindi, un punteggio complessivo d'inclusione in graduatoria di merito, pari a pt. 202,75, il che gli avrebbe assicurato una collocazione in graduatoria al posto n. 3 e, cioè, un posizionamento apicale, ben più vantaggioso rispetto all'attuale; ciò non era peraltro avvenuto, giacché nei provvedimenti gravati il ricorrente era illegittimamente graduato con un punteggio ben inferiore (ben 20 punti in meno nella prima graduatoria, 12,50 in meno nella seconda) a quello spettantegli ex lege, con ogni conseguente nocumento derivante dalla ingiusta minore chance di ottenere l'immissione nei ruoli del personale docente, già

a partire dal prossimo anno scolastico 2023/24; con riferimento alle doglianze testé mosse dal ricorrente, l'Amministrazione resistente era altresì censurabile, per eccesso di potere e disparità di trattamento, poiché risultava che nella medesima procedura concorsuale, con riferimento alla classe di concorso A049, i punteggi contestati erano stati oggetto di corretta valutazione in favore di larga parte di altri docenti candidati, ingenerandosi in tal modo una ingiusta violazione della par condicio concorsuale; né, del resto, la Commissione giudicante aveva fornito alcun riscontro al reclamo formalmente e tempestivamente proposto, in ordine alle modalità seguite per la determinazione del punteggio attribuibile per "titoli", pur essendo, la fase del 'reclamo', fisiologicamente quella in cui l'Amministrazione può (e deve) - ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa chiarire/integrare/rettificare alcuni aspetti che dovessero essere di dubbia interpretazione, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della 1. 241/1990 e s.m.i.; con conseguente violazione degli artt. 1, 3, 6, 9, 10 e 10 bis della stessa legge, i quali prevedono l'assoluta garanzia per l'interessato degli essenziali strumenti di difesa, quali - in particolare - la conoscenza degli atti che lo riguardano, l'eventuale soccorso istruttorio, la partecipazione alla formazione dei medesimi e soprattutto la facoltà di contestarne il fondamento, il che si traduce nella legittima possibilità del libero esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, diritto che la p.a. aveva, nella specie, senz'altro violato; da quanto sopra esposto, emergeva il suo interesse a vedersi attribuire, ai fini del computo del punteggio di inclusione nella graduatoria di merito del concorso in parola e relativamente ai "titoli" posseduti, un punteggio pari a pt. 40,75, rispetto al minor ingiustamente attribuitogli dall'Amministrazione resistente punteggio provvedimenti impugnati; infatti il ricorrente, laddove gli venisse riconosciuto il punteggio globale di inclusione in graduatoria spettantegli ex lege, pari a pt. 202,75, si vedrebbe legittimamente collocato alla posizione n. 3 della graduatoria di merito di A049, per la Regione Campania, e cioè in posizione del tutto apicale, il che gli consentirebbe di veder crescere in maniera esponenziale le sue possibilità di

entrare in turno di nomina già a partire dal prossimo a. s. 2023/24, così sopravanzando legittimamente un significativo numero di altri candidati, risultati "idonei" all'esito della medesima procedura concorsuale; correlativamente, la mancata nonché illegittima valutazione dei titoli posseduti dal medesimo lo relegherebbe ad una collocazione in graduatoria ben deteriore, il che determinerebbe inevitabilmente una sensibile, quanto ingiusta, riduzione delle sue possibilità di poter esser immesso nei ruoli del personale docente di A049 già a partire dal prossimo anno scolastico.

L'U.S.R. Campania non si costituiva in giudizio.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, depositando quindi una prima memoria, nella quale resisteva al ricorso, ripercorrendo i titoli, a suo avviso legittimamente valutabili in favore del ricorrente, per un punteggio complessivo di punti 28,25, ed una seconda memoria, in cui riportava la relazione della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, relativamente al presente gravame, il cui punto qualificante, per quanto qui rileva, era il seguente: "La commissione concorso ordinario classe di concorso A049 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado ha effettuato la valutazione dei titoli in coerenza con la tabella allegato B del DM 326/2021 art. 9. È stato attribuito il punteggio complessivo di 28,25 punti secondo quanto dichiarato e posseduto dal candidato prof. 2.... attribuendo una sola volta il punteggio al titolo in questione (TFA - Abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso A049 conseguita il 21/07/2015 presso l'Università degli Studi ramenope ur rapon, con votazione ur 22/100, il cui calcolo risulta pari a 12 punti assegnati unicamente per l'accesso al concorso ordinario ai sensi del punto A.1.1 dell'allegato B suindicato)".

Seguiva il deposito di memoria di replica, per il ricorrente.

Con ordinanza, n. 504/2023 pubblicata in data 13.03.2023, la Sezione:

"Rilevato che il ricorso pare, prima facie, favorevolmente valutabile, in sede

cautelare;

Rilevato, in particolare, che si controverte in ordine alla mancata assegnazione, al ricorrente, nella graduatoria generale di merito del concorso in epigrafe, di punti 12,50, relativamente al punto A.1.2 della "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi", all. B al D.M. n. 326/2021 ("In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (...) comporta l'attribuzione di ulteriori punti 12,50 (...)");

Rilevato che il ricorrente ha documentato "il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso ..." (segnatamente dell'abilitazione specifica all'insegnamento per la classe di concorso A049 (ex A030), all'esito di procedura selettiva T.F.A. "Tirocinio Formativo Attivo" di cui al D. M. n. 249/2010 – cfr. doc. 2 allegato al ricorso);

Rilevato che l'attribuzione di punti 12,50, in più rispetto al punteggio di cui al precedente punto A.1.1 (diversificato, in relazione alla votazione di laurea o dell'abilitazione specifica), ad un primo sommario esame si giustifica, ad avviso del Collegio, in considerazione dei seguenti dati ermeneutici:

Il canone dell'interpretazione letterale ("In claris non fit interpretatio"), giacché il punto A.1.2 prevede l'attribuzione di punti 12,50 "in aggiunta" al punteggio di cui al punto A.1.1;

Il canone dell'interpretazione logica, sostanziandosi la ratio della previsione nell'attribuzione del detto punteggio aggiuntivo, per coloro che hanno partecipato al concorso, grazie ad abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (piuttosto che attraverso la combinazione di laurea + 24 CFU/CFA);

Il canone dell'interpretazione sistematica ("Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere"), atteso che il punto A.1.3 della citata tabella dei titoli valutabili prevede che: "In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di

percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2 (...) comporta l'attribuzione di ulteriori punti 5 (...)", sicché sarebbe paradossale che altre abilitazioni, diverse da quella di cui al punto A.1.2, comportassero l'attribuzione di punti 5, e che l'abilitazione specifica, di cui al punto A.1.2, non comportasse, in ipotesi, l'attribuzione di nessun punteggio aggiuntivo;

Rilevato che nella memoria, depositata dall'Amministrazione resistente, nessun chiarimento dirimente viene fornito, circa la mancata attribuzione, in favore del ricorrente, del punteggio, pari a punti 12,50, di cui al punto A.1.2 della Tabella B allegata al D.M. 326/2021, né del resto lumi, in proposito, si traggono dalla documentazione, prodotta in giudizio dalla stessa Amministrazione;

Rilevato che, pertanto, la domanda cautelare va accolta, sussistendo sia il requisito del fumus boni iuris, come sopra precisato (cfr. anche, a sostegno, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, n. 219/2018 del 12.01.2018), sia quello del periculum in mora, vale a dire l'irreparabile pregiudizio, derivante al ricorrente da non poter fruire della posizione che gli spetterebbe, nella graduatoria del concorso in oggetto, anche in vista delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, e che va quindi ordinato, all'Amministrazione resistente, di riesaminare la graduatoria generale di merito dell'epigrafato concorso, con l'attribuzione in favore del ricorrente di punti 12,50, per il titolo di cui sopra;

Rilevato che, in vista della decisione di merito, va ordinata l'integrazione del contraddittorio (allo stato, instaurato soltanto nei confronti di due dei controinteressati), in particolare nei confronti di tutti coloro che precedono il ricorrente, nella graduatoria del concorso in oggetto (nella versione, rettificata dall'Amministrazione, che vede attualmente il ricorrente graduato al posto n. 11), fino al posto n. 3, nel quale lo stesso ricorrente andrebbe a collocarsi, nell'ipotesi d'accoglimento del gravame nel merito; ciò, mediante notifica individuale del ricorso e della presente ordinanza, nei confronti di ciascuno di essi (esclusi, ovviamente, coloro, cui il ricorso è già stato notificato), con onere a carico

dell'Amministrazione resistente di fornirne (nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre gg. cinque dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza), i relativi dati identificativi, al ricorrente; tanto, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione al ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, dei dati identificativi dei predetti controinteressati, e con deposito della prova delle notifiche in questione, nel successivo termine perentorio di giorni quindici, decorrente dalla scadenza del termine precedente; Rilevato, per la peculiarità e la complessità della specie, di compensare, tra le parti, le spese della presente fase cautelare";

accoglieva l'istanza cautelare, e per l'effetto: a) ordinava il riesame, da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti impugnati, nei sensi precisati in parte motiva; b) fissava, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 5 luglio 2023; c) disponeva l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi, da parte del ricorrente, nei sensi e nei termini precisati in parte motiva (con i preliminari oneri di comunicazione dei dati identificativi dei controinteressati, da parte dell'Amministrazione, nel termine, pure ivi specificato); d) compensava le spese della fase cautelare tra le parti.

L'integrazione del contraddittorio, ordinata dal Tribunale nella prefata ordinanza cautelare, era provata – dopo un'ulteriore fase interlocutoria, infine risolta con la trasmissione, da parte dell'Amministrazione, dei dati identificativi dei candidati collocati, in graduatoria, in posizione poziore rispetto al ricorrente – dal medesimo ricorrente, in data 10.05.2023.

In data 26.05.2023 lo stesso ricorrente depositava copia del Decreto prot. n. AOODRCA.16507 del 13 aprile 2023 – e allegata Graduatoria di Merito rettificata per la c.d.c. A049 – Regione Campania, adottato dalla P. A. resistente, in ottemperanza a quanto statuito con l'ordinanza cautelare n. 504 del 13 marzo 2023: nella quale graduatoria, il medesimo risultava graduato al posto n. 3, con il punteggio per titoli di punti 40,75 ed il punteggio totale di punti 202,75.

All'udienza pubblica del 5 luglio 2023, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.

Richiamate le ampie argomentazioni, a fondamento dell'accoglimento dell'istanza cautelare, avanzata dal ricorrente, per come espresse nell'ordinanza cautelare della Sezione, n. 504 del 13 marzo 2023, ed in narrativa riferite, nonché preso atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, mediante notifica individuale, da parte del ricorrente, nei confronti dei candidati del concorso in oggetto, già collocati in posizione poziore, rispetto alla propria (in adempimento a quanto, in detta ordinanza cautelare, prescritto), nonché verificata l'assenza di argomentazioni difensive (ulteriori, rispetto a quelle, già tenute presenti dal Tribunale, nel licenziare la suddetta ordinanza cautelare, in data 13.03.2023), da parte dell'Amministrazione resistente, la quale, del resto, ha anche provveduto, sia pur soltanto in esecuzione del prefato dictum interinale della Sezione, a riformulare la graduatoria dello stesso concorso, in senso conforme alle aspirazioni del ricorrente, osserva il Collegio come, effettivamente, la mancata attribuzione, al ricorrente medesimo, di punti 12,50 per titoli, relativamente al punto A.1.2 della "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi", all. B al D.M. n. 326/2021 ("In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (...) comporta l'attribuzione di ulteriori punti 12,50 (...)") si presenti come illegittima, difettando di una congrua motivazione e contrastando con i chiari indici interpretativi, posti in risalto nel suddetto arresto cautelare, che s'abbiano qui (anche perché non ulteriormente contrastati, da parte resistente) integralmente richiamati.

A sostegno, può citarsi la sentenza della Sezione, n. 219/2018, pubblicata in data 12.01.2018, resa su fattispecie analoga, dalla cui parte motiva si trae il seguente ragionamento, conforme, nella sostanza, alle argomentazioni, sviluppate dal

Tribunale nella presente fattispecie: "(...) Il ricorrente ha contestato il punteggio finale attribuitogli, in quanto nella valutazione dei titoli gli sono stati assegnati 4,2 punti in luogo degli 11,2 asseritamente spettanti in base alla documentazione dichiarata in sede di domanda e prodotta all'esito della prova orale.

In particolare ha dichiarato di possedere:

-Abilitazione TFA, da valutarsi punti 5 come da par. A.2.2 della Tabella A del D.M. 94/2016;

 (\ldots) .

9. Il collegio ritiene che la prospettazione del ricorrente sia corretta e che vadano riconosciuti gli ulteriori 7 punti in più secondo il seguente ragionamento.

L'abilitazione/specializzazione viene valutata, in base al punteggio riportato e al percorso abilitativo frequentato, per un massimo di 10 punti.

Alla valutazione del punteggio dell'abilitazione, si aggiungeranno 5 punti se il titolo è stato conseguito secondo uno dei seguenti percorsi (diversi a seconda naturalmente dell'ordine e grado di scuola per cui si è abilitati): abilitazione specifica conseguita mediante la frequenza di percorsi tramite procedure selettive per la scuola secondaria e per la specializzazione per il sostegno (TFA e SISSIS).

Pertanto, il ricorrente avendo riportato il voto di 96/100 all'abilitazione conseguita mediante TFA (cfr. documenti allegati alla domanda di partecipazione) ottiene 4,2 punti (96-75=21 diviso 5) cui vanno aggiunti 5 punti del TFA per un totale di 9,2 da riconoscere al titolo di accesso (par. A.2.1. e A.2.2. della Tabella) (...)".

Ne consegue, per tutti tali motivi, l'accoglimento del gravame e l'annullamento, *in* parte qua e nei limiti dell'interesse fatto valere in ricorso, dei provvedimenti in epigrafe, sub A) e B) (segnatamente, del decreto direttoriale sub B), che pubblicava la graduatoria in cui era stato parzialmente rettificato, in accoglimento, in parte qua, del reclamo, prodotto dal ricorrente, il punteggio per titoli, come inizialmente al medesimo attribuito, nella graduatoria, pubblicata con il decreto direttoriale, sub A).

Le spese di lite, per la regola della soccombenza, sono poste a carico

delleAmministrazioni, resistente ed intimata, in solido tra loro, e sono liquidate, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, nei sensi di cui in parte motiva, e per l'effetto annulla, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse, fatto valere in giudizio dal ricorrente, i provvedimenti impugnati, sub A) e B) dell'epigrafe.

Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in accessori come per legge e restituzione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore Rita Luce, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO